

I documenti per la storia dell'esenzione monastica in area umbro marchigiana: aspetti istituzionali e osservazioni diplomatiche

di Nicolangelo D'Acunto

Lo scopo della mia relazione è quello di considerare i rapporti dell'eremo di Montefano con i vescovi, per individuare le consonanze e le differenze che intercorrevano tra i diritti, le esenzioni e le immunità concesse da Innocenzo IV a Silvestro Guzzolini e i regimi di eccettuazione dall'autorità degli ordinari diocesani allora in vigore nell'area dove la congregazione si sarebbe diffusa, quella cioè umbro-marchigiana (tralascio il Lazio, per il quale del resto è attestato il solo insediamento di S. Giacomo di Settimiano in Roma¹). Con questo spero di portare un contributo alla discussione circa l'autenticità del privilegio di Innocenzo IV emanato nel 1248 per i Silvestrini. In appendice conduco, infine, un'analisi di taglio prettamente diplomatico del privilegio stesso.

Uno studio sistematico delle forme di esenzione consente non solo di definire il profilo istituzionale di ordini, congregazioni e insediamenti autocefali, ma anche di lumeggiare le modalità che hanno connotato la loro concreta azione di governo delle anime e delle cose. Tutto il mio discorso si regge sul presupposto che il linguaggio dei privilegi, spesso ripetitivo fino alla noia, nasconde - tra le pieghe delle formule che tutti abbiamo letto mille e mille volte - poche ma fondamentali indicazioni che condizionano in modo irreversibile gli assetti istituzionali di ordini congregazioni e monasteri e i conseguenti comportamenti di politica ecclesiastica. Nel caso specifico si tratta di chiedersi in che cosa consistesse l'esenzione dei Silvestrini, con quali regimi eccettuativi si trovasse a coesistere e quali fossero le sue peculiarità rispetto alle altre possibili configurazioni istituzionali che Innocenzo IV aveva a disposizione.

¹ *Le carte dell'Archivio di S. Silvestro di Montefano. II. Congregazione*, a cura di G. Avarucci e U. Paoli, Fabriano 1991 (Bibliotheca Montisfani, 15), p. viii.

Il tema dell'esenzione non è certo nuovo. Basti pensare al classico volume dello Schreiber sopra *Kurie und Kloster*, del 1910², o per venire ad autori più vicini a noi, agli studi su Cluny di Jean-François Lemarignier e Cinzio Violante, al lavoro di Pfurtscheller sui privilegi emanati per i Cisterciensi, e, infine, alle precise messe a punto di Michele Maccarrone sulla politica monastica del papato³. Di grande utilità è, poi, il recente volume di Ludwig Falkenstein sull'esenzione delle abbazie francesi⁴.

Tutti questi studiosi si sono però concentrati sull'età aurea dell'esenzione, cioè sui secoli XI e XII, da un lato per assecondare una periodizzazione che potremmo definire *kehriana* della storia della Chiesa, dall'altro perché erano (o sono) convinti della sostanziale stabilizzazione dei regimi di esenzione avvenuta durante il pontificato di Innocenzo III.

Se sulla legittimità della prima opzione si possono sollevare obiezioni, tutte più meno accettabili - ma in fondo superflue -, mette invece conto di meditare sulla seconda circostanza. È pur vero, infatti, che nel Duecento - come si usa dire - “cambia tutto” e che nella storia delle istituzioni ecclesiastiche si assiste a una vera e propria frattura irreversibile rispetto al passato, ma è altrettanto evidente che il mondo monastico rispose a quei cambiamenti utilizzando strumenti giuridici che in gran parte aveva tesaurizzato nei due secoli precedenti, spesso senza averli neppure immediatamente utilizzati fino ad allora. Lo prova a sufficienza il fatto che le controversie - non importa ora se con i vescovi o con i Comuni - fossero combattute esibendo proprio i privilegi, non solo i più recenti, ma spesso i più remoti nel tempo, ricorrendo magari a vere e proprie operazioni di riedizione per quei documenti divenuti

² G. Schreiber, *Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert*, Stuttgart 1910.

³ J.-F. Lemarignier, *Structures monastiques et structures politiques dans la France de la fin du Xe et des debuts du XIe siècle*, in *Il monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale*, Spoleto 1957, pp. 357-400 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'altomedioevo, 4); C. Violante, *Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico. Secoli X e XI*, in C. Violante, *Studi sulla cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità*, Milano 1975², pp. 4-67; F. Pfurtscheller, *Die Privilegierung des Zisterzensier-ordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemptionsgeschichte vom Anfang bis zur Bulle Parvus Fons (1265)*, Bern-Frankfurt/M. 1972; M. Maccarrone, *Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII a Innocenzo III*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*. Atti della Settimana internazionale di studio (Mendola 1977), Milano 1980, pp. 49-132; J. Dubois, *Esenzione monastica*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, 3, Roma 1976, coll. 1298-1306; V. Pfaff, *Die päpstlichen Klosterexemtionen in Italien bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts*, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung”, 72 (1986), pp. 76-114; J.-L. Lemaître, *Exemption*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, dir. da Ph. Levillain, Paris 1994, pp. 659-663.

⁴ L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises aux XI et XII siècles: exemption et protection apostolique*, Paris 1997 (Bibliothèque de l'École des Hautes Etudes, 336).

ormai incomprensibili, ma considerati ancora come elementi costitutivi della propria autocoscienza e della propria identità istituzionale.

Estremamente chiaro, a tale proposito, l'esempio del monastero perugino di S. Pietro, che tra il 1228 ottobre 12 e il 1229, gennaio 21 ottenne da Gregorio IX la trascrizione in minuscola diplomatica di cinque privilegi dell'XI secolo⁵. La motivazione di tale *innovatio privilegiorum* è indicata nella narrazione dei singoli documenti emanati dalla cancelleria di Gregorio IX. Ne scelgo uno a caso, quello del 1228, ottobre 12, con cui viene rinnovato e confermato il privilegio di Leone IX datato 1052, marzo 9⁶. Gregorio IX specifica che il cenobio perugino ha chiesto il rinnovo di quel documento poiché esso era "*in parte confractum*", la qual circostanza può essere considerata un mero elemento formulare e non è confermata dalla ispezione da me condotta sull'originale leonino ancora conservato nel medesimo archivio. Sicuramente più importante, in questo caso, è la seconda motivazione addotta dalla cancelleria pontificia: il documento antico era scritto "*alterius forme eiusdem littera quam moderna*". Effettivamente i privilegi per S. Pietro erano vergati in curiale nuova, una *littera* che nel Duecento pochi sapevano leggere e che rendeva poco agevole l'uso dei più antichi originali nelle controversie con gli enti concorrenti.

La gamma limitata delle diverse possibili eccezioni dai poteri d'ordine e di giurisdizione degli ordinari diocesani si esaurì nel XII secolo, ma nel Duecento l'esenzione non cessò di dispiegare i propri effetti, con un'incisività di gran lunga superiore rispetto al passato. A ciò si aggiunga che la congregazione monastica silvestrina nasceva quando ormai i diversi profili di esenzione erano già definiti, ma non era affatto scontata o indifferente l'adozione di uno invece che di un altro di questi modelli. Diventa allora importante, in sede storiografica, verificare di quali possibili opzioni disponesse Innocenzo IV, o - per meglio dire - la cancelleria pontificia quando si trattò di emanare un privilegio a favore dei Silvestrini.

A tal fine non sarà inutile riassumere i dati essenziali del fenomeno monastico nell'area umbro-marchigiana. In quest'area nel Duecento si tratta di un monachesimo in buona parte esente. Un preciso censimento fatto da Giovanni Spinelli certifica che nelle Marche si contavano 73 insediamenti monastici: 26 monasteri benedettini tradizionali, 2 camaldolesi, 41 avellaniti e 4 cisterciensi⁷. Se lasciamo da parte i monasteri autocefali (che pure non

⁵ Cfr. *Le carte dell'Archivio di S. Pietro di Perugia*, a cura di T. Leccisotti - C. Tabarelli, I, Milano 1956, docc. XXIX-XXXIII, pp. 134-141.

⁶ Il privilegio di Leone IX è edito in *Le carte dell'Archivio di S. Pietro di Perugia*, I cit., doc. nr. VII, pp. 29-33.

⁷ G. Spinelli, *Il monachesimo maschile delle Marche nel secolo XIII*, in *Il monachesimo silve-*

possiamo *a priori* considerare come sottoposti alla giurisdizione dei rispettivi ordinari diocesani; occorre verificare caso per caso), abbiamo 47 insediamenti esenti su un totale di 73 (il 64%).

Più problematico il conteggio per l'Umbria, dove prevalevano i monasteri autocefali, per effetto di una palese impermeabilità alle riforme monastiche dei secoli XI e XII⁸. Scarse le presenze vallombrosane e camaldolesi, concentrate nella diocesi di Città di Castello⁹; tarde (tutte duecentesche) quelle cisterciensi e per di più imposte “dall'alto” per rivitalizzare cenobi bisognosi di riforma; certamente più cospicue quelle avellanite: 11 tra monasteri e priorati, per la maggior parte nelle diocesi di Gubbio e Città di Castello, ma in tutto ben 47 insediamenti se consideriamo anche le chiese e gli ospedali¹⁰, come si ricava dalle carte di Fonte Avellana, pubblicate - in edizione o in regesto - fino al 1294.

Particolarmente felice è anche la situazione della documentazione di Sassovivo, edita fino al 1231, cosa che consente di ricostruire un lungo segmento della storia di questo *reseau monastique*, i cui albori risalgono alla fine dell'XI secolo. Proprio la congregazione folignate rappresenta, secondo Spinelli, una risposta peculiarmente umbra al monachesimo sovraregionale dell'età gregoriana. Completa il quadro, almeno per la felice situazione delle fonti e per la tipologia rappresentata, il monastero suburbano di S. Pietro di Perugia, autocefalo, esente e cresciuto nell'XI secolo all'ombra dei più insigni esponenti del “gruppo riformatore romano”¹¹.

Tacerò invece dell'esenzone cisterciense, certamente la più larga tra quelle concesse dal papato. L'omissione può essere grave, anche considerando che realtà come Chiaravalle di Fiastra esercitarono sulla storia - e non solo

strino nell'ambiente marchigiano del Duecento. Atti del convegno di studi tenuto a Fabriano. Monastero di S. Silvestro abate (30 maggio - 2 giugno 1990), a cura di U. Paoli, Fabriano 1993, pp. 33-56. In generale sullo stesso tema si veda R. Grégoire, *Appunti di storia monastica delle Marche*, in *Le abbazie delle Marche. Storia e arte*. Atti del convegno internazionale (Macerata 1990), Roma 1992, pp. 109-125.

⁸ Cfr. G. Spinelli, *Il monachesimo benedettino in Umbria nell'età di sant'Ubaldo*, in *Nel segno del santo protettore: Ubaldo vescovo, taumaturgo, santo*, Atti del Convegno (Gubbio, 23-24-25 maggio 1986), a cura di S. Brufani ed E. Menestò, Perugia-Firenze 1990; ristampa Spoleto 1992, pp. 51-69.

⁹ Per i Vallombrosani si veda G. Casagrande - A. Czortek, *Il monachesimo vallombrosano in Umbria*, in *L'ordo Vallis Umbrosae tra XII e XIII secolo* (Vallombrosa, 1996), Vallombrosa 1999, pp. 841-883.

¹⁰ *Carte di Fonte Avellana*, 3 (1203-1237), a cura di C. Pierucci, pp. XIV-xxix.

¹¹ U. Nicolini, *Note su Gregorio VII e i suoi rapporti con le abbazie benedettine umbre*, in *Aspetti dell'Umbria dall'inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI*. Atti del III Convegno di Studi Umbri, Gubbio 1966, pp. 273-281, ora anche in U. Nicolini, *Scritti di storia*, Napoli 1993, pp. 235-242.

religiosa - delle Marche un'importanza difficilmente sottovalutabile, come del resto dimostrano i due splendidi volumi di carte a cura di Attilio De Luca e di Giuseppe Avarucci¹². Tuttavia l'esenzione di Fiastra costituiva il risultato della semplice mutazione di un assetto istituzionale maturato in tutt'altro contesto e per un ordine internazionale e per ciò stesso non era utilizzabile come modello di raffronto con la congregazione silvestrina¹³.

Cominciamo, dunque, dal caso di S. Pietro di Perugia. L'impressionante raffica di privilegi del XI secolo pervenuti in forma di originale è preceduta da due lettere rispettivamente di Silvestro II e di Benedetto IX, che si pronunciano l'uno contro il vescovo Conone nel 1002¹⁴, l'altro contro il vescovo Andrea (1036)¹⁵, rei di voler insidiare l'indipendenza del monastero di S. Pietro.

Lo stesso prezioso cassetto VIII dell'archivio di S. Pietro conserva il più antico privilegio per il cenobio, emanato nel 1045 da Gregorio VI¹⁶, uno dei tre papi deposti da Enrico III a Sutri l'anno seguente. Vi si configura un'esenzione larghissima: i vescovi non devono nemmeno provare ad esercitare una qualsiasi forma di autorità sul cenobio; i chierici non possono celebrare nelle chiese da esso dipendenti, senza l'assenso dei monaci. L'elezione dell'abate è completamente libera e i monaci possono chiedere le ordinazioni sacerdotali, il crisma, l'olio santo e le consacrazioni di chiese e altari al vescovo che preferiscono. L'ordinario diocesano è a tal punto "scavalcato" che non può nemmeno convocarli al proprio sinodo o scomunicarli.

Regime di esenzione molto largo - dicevo - confermato nel 1052 da Leone IX con un altro privilegio¹⁷, che verrà sempre citato come precedente più remoto, dato che Gregorio VI fu deposto perché eletto con pratiche simoniache. Ma Leone IX aggiungeva altre precisazioni: nessun vescovo avrebbe potuto pretendere parte delle offerte raccolte dal monastero, nemmeno in occasione delle due messe che vi doveva celebrare ogni anno il Lunedì dell'Angelo e il giorno di S. Pietro.

Stefano IX rese facoltative per l'ordinario le due celebrazioni, mentre

¹² *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, vol. 1, Documenti degli anni 1006-1180, a cura di A. De Luca, Spoleto 1997; vol. 3, Documenti degli anni 1201-1216, a cura di G. Avarucci, Spoleto 1997.

¹³ Per l'esenzione dei Cisterciensi si veda Falkenstein, *La papauté et les abbayes* cit., pp. 204-215. Per la realtà marchigiana G. Viti, *I Cisterciensi nelle Marche*, in *Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche*. Atti del convegno di studi tenuto a Fabriano monastero di S. Silvestro abate, 4-7 giugno 1981, vol. I, Fabriano 1982, pp. 107-134.

¹⁴ *Le carte dell'Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. I, pp. 1-4.

¹⁵ *Le carte dell'Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. IV, pp. 14-19.

¹⁶ *Le carte dell'Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. V, pp. 19-24.

¹⁷ *Le carte dell'Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. VII, pp. 29-33.

Niccolò II precisò che esse potevano avvenire solo su richiesta dei monaci¹⁸.

Tale regime di piena esenzione consentì al papato riformatore di costruire una rete di monasteri sottoposti al suo diretto controllo e sottratti a quello dei vescovi, sui quali (e su di un’altrettanto forte rete di abbazie imperiali) s’imperniava, invece, il sistema della *Reichskirche*. Con Urbano II si aprì per il papato una fase nuova, tesa a ricompattare le circoscrizioni ecclesiastiche su base territoriale¹⁹. Ne derivò una prima limitazione delle libertà monastiche: per esempio, Pasquale II nel 1115²⁰ impose perfino a S. Pietro di Perugia di rivolgersi per il crisma, l’olio santo e le ordinazioni al diocesano, a meno che non fosse simoniaco, mentre fino a quel momento la scelta era stata libera. I successivi privilegi non registrarono novità sul piano dell’esenzione fino al 1224, quando Onorio III stabilì che i monaci di S. Pietro avrebbero potuto celebrare a porte chiuse anche quando sulla diocesi gravava l’interdetto (a meno di non esserne la causa), purché lo facessero “*non pulsatis campanis suppressa voce*”²¹. Era una concessione tutt’altro che precoce. Basti pensare che i Cisterciensi avevano già ottenuto questo importante diritto da Eugenio III nel 1152²² e i Vallombrosani nel 1156 da Adriano IV²³.

L’esenzione del cenobio perugino si perfezionò nel 1231, quando Gregorio IX gli concedette il diritto di seppellire i fedeli e di riceverne le offerte relative, “*salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur*”. Si voleva così garantire alle parrocchie di provenienza dei fedeli il diritto di esazione di parte delle tasse di sepoltura, senza però intaccare le donazioni che eccedevano il loro ammontare.

S. Pietro è un tipico caso di cenobio autocefalo di grande importanza (si pensi che nelle *Rationes decimarum* solo Vallombrosa lo precede nella graduatoria degli enti più tassati dell’Italia Centrale), il cui ampio regime di esenzione si delinè quasi immediatamente nell’XI secolo. Seguì una situazione di sostanziale stasi nel XII secolo, di contro a un netto e contemporaneo progresso dell’esenzione non solo dei Cisterciensi ma anche dei Vallombrosani e dei Camaldolesi²⁴. La precisazione duecentesca sui diritti di

¹⁸ *Le carte dell’Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. VIII, pp. 34-41.

¹⁹ Violante, *Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico* cit., pp. 57-67; C. violante, *Per una riconsiderazione della presenza cluniacense in Lombardia, in Cluny in Lombardia*. Atti del convegno storico celebrativo del IX centenario della fondazione del priorato cluniacense di Pontida, Cesena 1981, pp. 529-535.

²⁰ *Le carte dell’Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. XIV, pp. 62-68.

²¹ *Le carte dell’Archivio di S. Pietro di Perugia* cit., I, doc. nr. XXVIII, pp. 132-134.

²² Pfurtscheller, *Die Privilegierung des Zisterzensier-ordens* cit., p. 85; Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., p. 120.

²³ *Italia Pontificia*, III cit., nr. 19, p. 92.

²⁴ Per l’esenzione vallombrosana mi sia permesso di rinviare a N. D’Acunto, *I Vallombrosani e*

sepoltura va, invece, compresa tenendo conto della creazione delle parrocchie e del loro consolidamento patrimoniale e giurisdizionale.

Passiamo al secondo modello di esenzione: quello della congregazione avellanita. Un modello importante perché costituiva il principale fattore di omogeneità del fenomeno eremitico-monastico nella fascia a cavaliere dell'Appennino umbro-marchigiano, in virtù della sua capillare diffusione, tanto che non poté - e qui anticipo una conclusione - non funzionare da modello, istituzionale oltre che spirituale²⁵, per i Silvestrini.

L'esenzione avellanita segue un sentiero molto più tortuoso di quello delineato per S. Pietro di Perugia. Il primo dato impressionante prescinde dai contenuti dei documenti papali emanati per la congregazione di Pier Damiani e inerisce alla loro tradizione nel senso diplomatico del termine: il primo privilegio pervenuto in originale è, infatti, quello di Innocenzo II del 1139, unico - o quasi - appiglio sicuro in un periglioso mare di copie (più spesso semplici che autentiche) duecentesche, quattrocentesche e perfino seicentesche. Ma anche confidando nella buona stella che tiene gli storici lontani dagli scogli dei falsi, per la congregazione avellanita si delinea un regime di esenzione estremamente più labile rispetto a quello del potente monastero perugino di S. Pietro. Nessun riferimento all'esenzione compare, infatti, né nel privilegio di Innocenzo II del 1139²⁶, il primo che enumera le dipendenze e le proprietà di Fonte Avellana, né in quello di Lucio III del 1144²⁷, tutti documenti nei quali si fa esplicita menzione della protezione apostolica sulla congregazione.

Non è questo il luogo per soffermarsi sulle ragioni che fanno sorgere più di un sospetto circa l'autenticità del privilegio di Eugenio III del 1149, pervenuto in una copia semplice cinque-seicentesca²⁸. Ma anche a dar credito agli editori delle carte di Fonte Avellana, troviamo soltanto il diritto a non pagare le decime sui proventi delle attività agricole delle proprietà degli eremi e un generico divieto di disturbare l'eremo o di insidiarne i beni, per di più con l'avvertenza che su di essi può esercitarsi - oltre che la *auctoritas* della Sede

l'episcopato nei secoli XII e XIII, in *L'ordo Vallis Umbrosae tra XII e XIII secolo* (Vallombrosa, 1996), Vallombrosa 1999, vol. I, pp. 213-238 e in questo volume alle pp. 43-68.

²⁵ Per gli imprevisti di natura spirituale si veda G. Fornasari, *Ambiente e ideali avellaniti riflessi nell'esperienza monastica di s. Silvestro*, in *Il monachesimo silvestrino nell'ambiente marchigiano del Duecento* cit., pp. 117-149, ora ristampato anche in G. Fornasari, *Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani e Gregorio VII*, Napoli 1996, pp. 535-566.

²⁶ *Le carte di Fonte Avellana, 1 (975-1139)*, a cura di C. Pierucci - A. Polverari, Roma 1972 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, IX/1), doc. nr. 190, pp. 407-411.

²⁷ *Le carte di Fonte Avellana, 2 (1140-1202)*, a cura di C. Pierucci - A. Polverari, Roma 1977 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, IX/2), doc. nr. 201, pp. 19-20.

²⁸ *Le carte di Fonte Avellana, 1I (1140-1202)* cit., doc. nr. 220, pp. 55-56.

Apostolica - anche la *canonica iustitia* del vescovo diocesano. Quest’ultima precisazione - una vera e propria spina nel fianco di qualsiasi eremo o monastero che aspirasse a una qualche forma di esenzione - compare abbastanza di frequente nei privilegi del XII secolo, al punto che non mancano casi di congregazioni o di singoli insediamenti, che quando chiedono un nuovo privilegio, pur di non vedersi menzionata la *canonica iustitia episcopi*, evitano di allegare i documenti in cui compare tale clausola, affinché essi non vengano elencati tra i precedenti nel nuovo privilegio.

La clausola “*salva Sedis Apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia*” compare nel privilegio concesso da Eugenio III nel 1149 a Fonte Avellana²⁹ e in quello successivo di Gregorio VIII del 1187³⁰. Tali privilegi non vengono citati come precedenti nel privilegio di Innocenzo III del 1202, sett. 24³¹, che non inserisce la clausola della “*iustitia*” episcopale e che, tra quelli prossimi, menziona soltanto il precedente di Celestino III³², dove quella stessa clausola non compare.

La stessa cosa si verifica nella documentazione vallombrosana. Nel privilegio di Anastasio IV del 1153³³ le *possessiones* del monastero di Passignano venivano dichiarate libere, ma fatta salva l’autorità apostolica e l’autorità canonica del vescovo diocesano. Tale clausola nei successivi privilegi rilasciati allo stesso cenobio venne cassata e lo stesso documento di Anastasio IV non viene elencato tra i precedenti nel privilegio emanato nel 1179 da Alessandro III, forse per cancellare ogni traccia di quella clausola e per evitare future ingerenze vescovili, che in essa avrebbero potuto trovare una qualche giustificazione.

Una prima tavola dei diritti e delle immunità per Fonte Avellana si avrà soltanto con Gregorio VIII nel 1187³⁴, che concedette nell’ordine: esenzione dalle decime, permesso di celebrare in caso di interdetto, diritto di costruire chiese nelle loro proprietà e, infine, divieto a laici ed ecclesiastici di insidiare beni e dipendenze degli Avellaniti. Tuttavia il diritto di costruire nuove chiese era limitato dalla possibilità che esse danneggiassero le *matrices ecclesias* (cioè le istituzioni ecclesiastiche territoriali preesistenti, pievi o cappelle che fossero) e la piena disposizione dei beni e delle dipendenze, da cui i laici e gli ecclesiastici dovevano stare lontani, trova ancora una volta un limite nella autorità della Sede apostolica e - quel che è peggio - nella già citata *dyocesa-*

²⁹ *Le carte di Fonte Avellana*, 2, cit., doc. nr. 220, p. 55.

³⁰ *Le carte di Fonte Avellana*, 2, cit., doc. nr. 312, p. 233.

³¹ *Le carte di Fonte Avellana*, 2, cit., doc. nr. 382, p. 376.

³² *Le carte di Fonte Avellana*, 2, cit., doc. nr. 351, pp. 312-316.

³³ Cfr. D’Acunto, *I Vallombrosani e l’episcopato* cit., p. 223 [in questo volume a p. 53].

³⁴ *Le carte di Fonte Avellana*, 2, cit., doc. nr. 312, pp. 230-234.

norum episcoporum canonica iustitia.

Che il monachesimo avellanita secondo il papato *dovesse* subire forti interferenze vescovili lo dimostra anche il privilegio di Celestino III del 1196 (copia da copia quattrocentesca, tanto per tornare al problema della tradizione)³⁵. Fonte Avellana deve rivolgersi al diocesano per le ordinazioni e per le consacrazioni; nessuno potrà costruire cappelle o oratori all'interno dei suoi confini parrocchiali senza l'assenso dei monaci e del vescovo della diocesi nella quale la parrocchia si trova; senza dire che la *canonica iustitia* episcopale potrà limitare la disponibilità di beni e rendite della congregazione. Sulle sepolture (il cui diritto viene concesso per la prima volta) graverà poi la *iustitia* delle chiese danneggiate dalla perdita dei fedeli ad esse afferenti. In termini del tutto simili si esprimerà Innocenzo III nel 1202³⁶.

Per riassumere: Fonte Avellana ottiene solo alla fine del XII secolo dei privilegi con precise clausole di esenzione, che tuttavia lasciano ampi margini di manovra all'intervento episcopale. Non è estranea a questa crescita dei privilegi la progressiva trasformazione di Fonte Avellana da eremo a cenobio. Ad ogni modo si può parlare, in questo caso, di un'esenzione dimezzata, dai contenuti notevolmente più poveri rispetto a quella che S. Pietro di Perugia era riuscita a ottenere.

Né vale invocare la differente natura delle due istituzioni, ché un altro *reseau monastique* dell'Appennino umbro-marchigiano, quello facente capo a Sassovivo, ottiene negli stessi decenni un diverso e ben più robusto regime di esenzione. Anche qui però la qualità della documentazione non manca di creare problemi.

Cominciamo dal privilegio di Innocenzo II del 1138³⁷. Quel pontefice faceva ampie concessioni al cenobio folignate e alle sue dipendenze: libertà nella scelta del vescovo da cui avere crisma e olio santo; immunità dalle scomuniche emanate dai vescovi diocesani; facoltà di celebrare a porte chiuse in tempo di interdetto, di trattenere le decime sui loro prodotti e, infine, di seppellire i fedeli, senza nemmeno pagare la *iustitia* alle loro chiese di provenienza. Troppo bello per essere vero! La copia autentica imitativa del 1212 ci riporta a un periodo di troppo scarsa serenità del mondo monastico per non suscitare qualche dubbio circa l'autenticità del privilegio innocenziano. Se il Kehr, seguito da De Donato, l'editore del secondo volume delle carte di Sassovivo, sollevava legittimi "sospetti circa possibili interpolazioni che evidentemente riguardano l'elencazione dei possessi risultanti eccessivamente

³⁵Le carte di Fonte Avellana, 2, cit., doc. nr. 351, pp. 312-316.

³⁶Le carte di Fonte Avellana, 2, cit., doc. nr. 382, pp. 376-381.

³⁷Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo, vol. II, 1116-1165, a cura di V. De Donato, Firenze 1975, doc. nr. 97, pp. 116-121.

numerosi”³⁸, ancora più inquietanti dubbi scatena la sistematicità con la quale si dispongono in bell’ordine i diritti e le immunità del monastero, con anacronismi come quello del diritto di celebrare in tempo di interdetto, che, se il privilegio fosse autentico, sarebbe stato concesso a Sassovivo ben 14 anni prima che ai Cisterciensi, i quali lo ottennero per primi (se si esclude il caso folignate in questione) da Eugenio III nel 1152³⁹.

Dato che un privilegio di Innocenzo II è menzionato tra i precedenti in quelli di Clemente III del 1188⁴⁰ e di Celestino III del 1191⁴¹, entrambi pervenuti in originale, si potrebbe pensare a un falso interpolato, non solo nella parte relativa alle *possessiones*, di solito la più esposta a interventi di questo genere, ma anche in quella relativa a immunità, diritti ed esenzioni.

I privilegi di Clemente III e di Celestino III sono effettivamente più “realistici” di quello di Innocenzo II e segnerebbero un inspiegabile passo indietro, per quanto concerne l’esenzione, rispetto a quello di Innocenzo II, qualora quest’ultimo fosse autentico. Infatti Clemente III e Celestino III concedono a Sassovivo le seguenti prerogative: libertà di scelta del vescovo a cui chiedere crisma e olio santo; divieto ai vescovi di esigere (o estorcere) qualcosa *preter consuetudinem* al monastero; piena disponibilità delle decime; diritto di sepoltura, ma fatti salvi i diritti delle chiese che avrebbero dovuto ospitare quei defunti. Anche il divieto di insidiare beni e dipendenze di Sassovivo, avocando solo alla Sede Apostolica la facoltà di disporne diversamente, non lasciava spazio a possibili intromissioni episcopali. Lo ribadì anche Innocenzo III, il 1207, giugno 26, riferendosi alle *obedientias* che l’abbazia aveva “*absolutas ab episcopi iurisdictione [...] cum ad Romanam Ecclesiam nullo pertineat mediante*”⁴².

Così munite, le nostre tre comunità monastiche, con le loro rispettive dipendenze, si accingevano ad affrontare uno dei momenti più difficili della storia del monachesimo esente. Che le costituzioni promulgate dal Concilio Lateranense IV risentissero fortemente delle tensioni tra vescovi e religiosi e che le risolvessero a tutto vantaggio degli ordinari diocesani è cosa ben nota. Basti citare, per la storiografia italiana, gli studi di Michele Maccarrone⁴³. I

³⁸ *Le carte dell’abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. II, 1116-1165, a cura di V. De Donato, Firenze 1975, doc. nr. 97, p. 116.

³⁹ Pfurttscheller, *Die Privilegierung des Zisterziensier-ordens* cit., p. 85; Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., p. 120.

⁴⁰ *Le carte dell’abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. III, 1166-1200, a cura di R. Capasso, Firenze 1984, doc. nr. 99, pp. 124-127.

⁴¹ *Le carte dell’abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. III cit., nr. 119, pp. 145-149.

⁴² *Le carte dell’abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. IV, 1201-1214, a cura di A. Bartoli Langelì, Firenze 1976, doc. nr. 68, pp. 91-94.

⁴³ Per esempio *Riforme e innovazioni di Innocenzo III nella vita religiosa*, in M. Maccarrone,

monasteri dovettero adeguarsi alla costituzione nr. 55 del concilio, la quale stabiliva che essi dovevano pagare le decime per le terre a loro donate dai fedeli alle chiese che precedentemente le percepivano⁴⁴. Da quel momento in poi i privilegi pontifici recano una clausola che riserva ai monasteri solo le decime per le terre detenute prima del concilio⁴⁵. E' dunque evidente l'intenzione di rafforzare pievi e parrocchie a spese dei monasteri esenti⁴⁶.

I primi a subire le conseguenze di questa legislazione furono i monasteri cisterciensi, usciti sconfitti dal duro faccia a faccia con Innocenzo III, al quale la pubblicistica dell'Ordine non risparmiò i peggiori strali polemici. Il papa, dopo avere vinto la battaglia, - quasi per rivoltare il coltello nella piaga - nell'esordio della costituzione 55 del Lateranense IV pose in primo piano la decisione con la quale proprio i Cistercensi avevano deciso *volontariamente* di sottoporsi a questo inedito e fortissimo regime di fiscalità ecclesiastica.

L'affermazione di un'ecclesiologia filo-episcopalistica dopo il Lateranense IV determinò l'aumento quasi immediato delle controversie tra ordinari diocesani e istituzioni esenti; controversie che in verità non erano mancate fin dall'inizio del Duecento, sull'onda del riordinamento degli assetti diocesani tentato da Innocenzo III nei territori dello Stato della Chiesa.

L'istituzione di procuratori stabili nella curia romana che seguissero l'andamento di tali annosissime liti, procedette di pari passo con il tentativo di rinsaldare i legami all'interno delle congregazioni e dei diversi ordini mona-

Studi su Innocenzo III, Padova 1972, pp. 221-237; *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi*, in Maccarrone, *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, Roma 1995, pp. 1-45 (già in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, V, Roma 1975, coll. 474-495).

⁴⁴ *Concliorum oecumenicorum decreta*, a c. di J. Alberigo - J. A. Dossetti - P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi - H. Jedin, nuova ediz., Bologna 1991, p. 260: "Nuper abbates Cisterciensis ordinis in generali capitulo congregati ad commonitionem nostram provide statuerunt, ne de caetero fratres ipsius ordinis emant possessiones, de quibus decimae debentur ecclesiis, nisi forte pro monasteriis noviter fundandis. Et si tales possessiones eis fuerint pia fidelium devotione collatae aut emptae pro monasteriis de novo fundandis, committant excolendas aliis a quibus ecclesiis decimae persolvantur, ne occasione privilegiorum suorum ecclesiae ulterius praegraventur. Decernimus ergo, ut de alienis terris et amodo acquirendis, etiam si eas propriis manibus aut sumptibus deinceps excoluerint, decimas persolvant ecclesiis, quibus ratione praediorum antea solvebantur, nisi cum ipsis ecclesiis aliter duxerint componendum. Nos ergo statutum huiusmodi gratum et ratum habentes, hoc ipsum ad alios regulares, qui gaudent similibus privilegiis, extendi volumus, et mandamus ut ecclesiarum praelati prouiores et efficaciores existant, ad exhibendum eis de suis malefactoribus iustitiae complementum, eorumque privilegia diligentius et perfectius student observare".

⁴⁵ Per esempio *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. V, 1215-1222, a cura di G. Nicolaj-Petronio e A. De Luca, Firenze 1979, doc. nr. 72, p. 85; *Carte di Fonte Avellana*, vol. 3 cit., doc. nr. 428, p. 73.

⁴⁶ Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi* cit., p. 14; J. Hourlier, *L'age classique (1140-1378). Les religieux*, Paris 1974, p. 464 (*Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*, publié sous la direction de G. Le Bras, t. X).

stici, che nel corso del XII secolo avevano visto spesso un allentamento della propria coesione interna. Dopo il concilio Lateranense IV uno dei problemi principali fu, infatti, quello di difendere le dipendenze di volta in volta annesse da monasteri autocefali, congregazioni e ordini. I vescovi, che magari prima di tali annessioni avevano controllato quelle chiese o quei monasteri delle loro diocesi, pretendevano di continuare a esercitarvi la propria giurisdizione ricevendone le relative rendite.

A questi attacchi, che nei primi tre decenni del Duecento si susseguirono a ritmo continuo, i monasteri cercarono di rispondere ribadendo la propria esenzione e sottolineando che le dipendenze contese godevano degli stessi diritti dell'abbazia matrice. Accanto a un numero sempre maggiore di privilegi, la cancelleria pontificia emanò, così, ripetute *litterae cum serico* con le quali si vietava di denunciare singoli monasteri al papato senza fare esplicita menzione della congregazione a cui appartenevano. Evidentemente i vescovi denunciavano i monasteri posti nelle loro diocesi che non potevano dimostrare di essere esenti in quanto privi dei privilegi necessari. Sassovivo ottenne questa prerogativa nel 1228⁴⁷, ma anche tale diritto era già stato accordato ai Cistercensi da Alessandro III, tra il 1171 e il 1181, quando ai monaci di Bellevaux era stata concessa la possibilità di non rispondere alle lettere papali che non facessero esplicita menzione del loro ordine di appartenenza⁴⁸.

Altrettanto di frequente singole entità periferiche di congregazioni monastiche chiesero al papato *littere cum serico* che estendessero esplicitamente al destinatario del documento i diritti già riconosciuti a tutta la congregazione. Così, per esempio, il priore e i monaci di Camerino, dipendenti da Sassovivo, chiesero e ottennero dal papato la conferma dei propri possessi e la giurisdizione parrocchiale⁴⁹.

Il Capasso, editore del terzo volume delle carte di Sassovivo, attribuisce questa lettera a Clemente III e la data 1189, gennaio 16, ma queste coordinate lasciano molto perplessi. Infatti nella lettera il papa, che nella intitolazione è un *Clemens*, fa riferimento a un suo omonimo predecessore. Lo stesso Capasso ritiene, allora, che l'autore del documento sia Clemente III e che il precedente citato sia un privilegio perduto di Clemente II.

Tale ipotesi mi sembra poco persuasiva. I dubbi sorgono dal fatto che

⁴⁷ *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. VII, 1228-1231, a cura di G. Petronio Nicolaj, Firenze 1974, doc. nr. 34, pp. 45-46.

⁴⁸ Per la lettera ai monaci di Bellevaux del 25 maggio 1171-1181 S. Loewenfeld, *Epistolae pontificum Romanorum ineditae*, Leipzig 1885, p. 203, n. 341. Sulla ricezione di questo testo nel *Corpus iuris canonici*, sotto il titolo *Quum ordinem Cistercensium*, si veda Maccarrone, *Primo romano e monasteri* cit., p. 98.

⁴⁹ *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. III, cit., doc. nr. 104, pp. 131-132.

Clemente II, Suidgero di Bamberg, fu consacrato il 25 dicembre 1046 e morì il 9 ottobre dell'anno seguente. Se l'ipotesi di Capasso fosse giusta, allora avremmo qui la menzione del più antico privilegio pontificio per Sassovivo, peraltro mai citato come precedente nei successivi documenti consimili. Si potrebbe pensare che il privilegio di Clemente II non fosse indirizzato a Sassovivo ma solo al monastero di S. Angelo di Camerino, e l'obiezione sarebbe superata. Tuttavia, il contenuto stesso della lettera non è congruente con la realtà istituzionale del secolo XI, in quanto il riconoscimento della "parrocchia" del monastero da parte di Clemente II sarebbe a dir poco impossibile perché troppo precoce rispetto alla generale evoluzione delle istituzioni ecclesiastiche di base!

Si prospetta allora un'alternativa: la lettera in questione non è di Clemente III ma di Clemente IV. La datazione, espressa - come sempre nelle lettere di questo tipo - con l'anno di pontificato (il secondo), il mese e il giorno (*XVII kalendas februarii*), non impedirebbe l'attribuzione a Clemente IV, il quale fu consacrato il 15 febbraio 1265 e morì il 29 novembre 1268. Si arriverebbe perciò a una nuova datazione del documento: 1267, gennaio 16. In questo caso il precedente citato sarebbe il già menzionato privilegio di Clemente III per Sassovivo del 1188, nel quale effettivamente fu riconosciuto per la prima volta alla congregazione il diritto di sepoltura.

Tutta questa costruzione sembra, però, cedere di fronte all'ispezione dell'originale, che rivela una "mano" certamente più del XII secolo che duecentesca. Ma come spiegare allora il riferimento all'assolutamente improbabile precedente emanato da un papa di nome Clemente? In realtà - come ci informa il Capasso nell'apparato - il segmento "*ad exemplar bone memorie Clementis pape predecessoris nostri*" è vergato nel *verso* della carta con segno di richiamo, il che fa sospettare che un solerte imitatore locale della cancelleresca pontificia abbia integrato il testo della lettera, per ribadire che la concessione papale in essa attestata era conforme alla tavola dei diritti concessi a Sassovivo da Clemente III. L'errata identificazione del papa dipende forse dal fatto che il correttore era cronologicamente distante dal momento in cui fu redatto il documento, oppure - più probabilmente - che egli ripeté meccanicamente il formulario usato per citare i precedenti, senza accorgersi che l'autore della lettera del 1189 era lo stesso Clemente III. Comunque siano andate le cose, l'inserzione sembra molto significativa, poiché è un sintomo delle tensioni istituzionali delle quali abbiamo finora trattato.

Guido II, il vescovo di Assisi che fa capolino ogni tanto nelle fonti francescane⁵⁰, costituisce un esempio quasi da manuale per la sistematicità con la

⁵⁰ A questo proposito mi sia consentito rinviare a N. D'Acunto, *Il vescovo Guido oppure i vesco-*

quale cercò di eliminare tutte le isole di esenzione presenti nella sua diocesi. I suoi interventi riguardano l'intera gamma delle tipologie di presenza monastica e più in generale degli enti esenti. Non a caso proprio la lettera con la quale Onorio III aveva risposto alle lamentele dell'economista del monastero di S. Benedetto sul monte Subasio, la cui esenzione era stata messa in discussione dal vescovo Guido, sarebbe entrata nelle Decretali di Gregorio IX, assurgendo a modello normativo della divisione dei redditi delle chiese dipendenti da monasteri esenti.

Secondo Onorio III al vescovo spettavano la quarta parte dei beni lasciati al monastero dai fedeli della diocesi che avessero scelto il medesimo cenobio per la loro sepoltura, nonché gli *episcopalia iura* sulle chiese appartenenti a S. Benedetto del Subasio⁵¹. Il vescovo Guido non accettò supinamente questo compromesso, costringendo i monaci a chiedere a più riprese l'intervento papale per garantirsi dai suoi tentativi di imporre le *procurationes* alle dipendenze monastiche.

La politica ecclesiastica di potenza del prelado s'indirizzò anche verso altre istituzioni esenti: S. Maria di Valfabbrica, una dipendenza nonantolana che riuscì a sfuggire dalle maglie della giurisdizione episcopale⁵², e sopra tutto S. Apollinare del Sambro, cenobio in diocesi di Assisi ma appartenente alla congregazione di Sassovivo⁵³. Il cenobio folignate, forte del regime di esenzione che ho descritto poco fa riuscì a sostenere la lunga disputa fino a spuntarla sul bellicoso prelado. Particolarmente indicativa del clima che regnava tra vescovi e monaci in questo periodo è una lettera con la quale due monaci di Sassovivo da Roma pregavano il proprio abate di fare attenzione al vescovo di Assisi, “*qui circuit querens quem devoret*”⁵⁴, usando così per il prelado assassinate addirittura la stessa espressione che la *Prima lettera di Pietro* riserva al diavolo.

Il sistema di garanzie approntato nei secoli XI e XII consentì a Sassovivo di uscire quasi sempre indenne dalle vertenze duecentesche con i vescovi delle diocesi nelle quali erano dislocate le sue dipendenze. Lo stesso non

vi Guido? Cronotassi episcopale assisana e fonti francescane, in “Mélanges de l'École Française de Rome”, 108 (1996/2), pp. 479-524.

⁵¹ Per l'edizione del documento si veda D'Acunto, *Il vescovo Guido oppure i vescovi Guido?* cit., pp. 518-520.

⁵² D'Acunto, *Il vescovo Guido oppure i vescovi Guido?* cit., pp. 506-507.

⁵³ F. Santucci, *Chiesa e monastero di S. Apollinare del Sambro tra l'XI e il XIV secolo*, in *Chiesa e società dal secolo IV ai nostri giorni. Studi storici in onore di P. Ilarino da Milano*, vol.1, Roma, Herder, 1979, pp. 247-260; D'Acunto, *Il vescovo Guido oppure i vescovi Guido?* cit., pp. 502-505.

⁵⁴ *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, vol. V cit., doc. nr. 121, p. 152.

avvenne per Fonte Avellana, che proprio per la diversa qualità del suo regime eccettuativo dovette spesso soccombere.

Si pensi al pesante concordato imposto nel 1224 dal vescovo di Senigallia, Benno, col quale la congregazione avellanita, in cambio del controllo di alcune chiese, s'impegnava a versare somme ingenti di denaro in determinate occasioni, ripetute *procurationes*, nonché la quarta parte dei diritti di sepoltura e dei lasciti testamentari⁵⁵. A Giovanni III (1223-8), vescovo di Città di Castello, toccò invece il compito di dirimere la controversia tra Liberio, priore di Fonte Avellana, e il capitolo della cattedrale tifernate. Oggetto della contesa erano, ancora una volta, la quarta parte dei diritti di sepoltura, la porzione dei testamenti da assegnare al vescovo e, infine, la facoltà di confessare i fedeli in due chiese cittadine. Anche questa volta la vertenza sembra chiudersi a favore delle istituzioni diocesane, le quali riescono a recuperare - come nel caso di Senigallia - diritti e prerogative che i patti precedentemente stipulati riservavano ai monaci avellaniti⁵⁶.

Per molti monasteri e congregazioni questi problemi si protrassero solo per i primi due, massimo, tre decenni del Duecento, durante i quali, forti dei privilegi di esenzione accumulati nei due secoli precedenti, tali istituzioni riuscirono ad arginare l'invasione episcopale. La congregazione avellanita, invece, che non godeva di un regime di esenzione sufficientemente forte, dovette contrattare di volta in volta con i vescovi la ripartizione dei redditi praticamente per tutto il secolo XIII. Risale al 1254 la controversia conclusasi favorevolmente per il vescovo di Fermo⁵⁷; al 1268 quella nella quale prevalse il vescovo di Gubbio⁵⁸; al 1291, infine, quella finita bene per il vescovo di Faenza⁵⁹.

Fonte Avellana e Sassovivo: due diversi destini per due differenti modelli di esenzione. Ma facciamo un altro passo verso il nostro privilegio per i Silvestrini del 1248. Nel 1244 la congregazione folignate ottenne da Innocenzo IV un privilegio pienamente in linea con i precedenti, dove si ripetono le immunità e i diritti maturati fin dai secoli XI e XII⁶⁰. Invece nel 1251

⁵⁵ *Carte di Fonte Avellana*, vol. 3 cit., doc. nr. 484, pp. 180-183.

⁵⁶ *Carte di Fonte Avellana*, vol. 3 cit., doc. nr. 509, pp. 231-236.

⁵⁷ *Carte di Fonte Avellana*, 5 (1254-1265), a cura di A. Polverari, Fonte Avellana 1992, doc. nr. 738, pp. 24-25.

⁵⁸ *Carte di Fonte Avellana*, 6 (1265-1294), a cura di E. Baldetti, Fonte Avellana 1994, Appendice, doc. nr. 3, p. 304.

⁵⁹ *Carte di Fonte Avellana*, 6 cit., Appendice, doc. nr. 29, p. 321.

⁶⁰ Il documento, segnato col nr. 738 del fondo pergamene dell'archivio di Sassovivo, conservato presso l'archivio diocesano di Spoleto, è riprodotto in A. Bartoli Langeli, *Una storia medievale*, in *L'abbazia di Sassovivo a Foligno*, Foligno 1992, p. 61.

Fonte Avellana si vide addirittura decurtare le sue già scarse prerogative da quello stesso pontefice⁶¹. Questi confermava il diritto di celebrare anche in tempo di interdetto; la facoltà di avere dall'ordinario diocesano le funzioni sacramentali e il diritto di eleggere liberamente il priore. Significativa della situazione in cui versava la congregazione, ma di fatto poco più che esornativa, è la concessione fatta agli Avellaniti di ricorrere in appello alla Sede Apostolica quando si fossero sentiti chiamare in giudizio. Si trattava, infatti, di una possibilità che tutti i monasteri, esenti o no, avevano. Mancava, però, qualsiasi riferimento al diritto di non pagare le decime sulle terre possedute prima del concilio, nonché a quello di seppellire i defunti. Il fatto che se ne tacesse significava che la congregazione non poteva utilizzare il privilegio nelle cause contro i vescovi che più di frequente la coinvolgevano. Ecco perché gli Avellaniti dovettero rinegoziare caso per caso i loro rapporti con le autorità diocesane.

A questo punto, dopo aver esaminato i diversi modelli di esenzione presenti sul territorio e potenzialmente utilizzabili dalla Sede Apostolica nel 1248, quando i Silvestrini chiesero un privilegio, vorrei passare al documento del quale si festeggia il settimo centenario e giudicare - alla luce di quanto ho detto finora - l'esenzione dei Silvestrini.

Innocenzo IV usa il consueto modello formulare della *Religiosam vitam eligentibus* e fin dalle prime battute lascia trapelare un indizio importante, indicando la diocesi di appartenenza dell'eremo di Montefano (*Camerinesis diocesis*), così come nel 1251 avrebbe detto di Fonte Avellana che era in diocesi di Gubbio. Nulla di strano se si trattasse di una semplice indicazione topografica, ma, confrontando questo con altri privilegi concessi ad abbazie *del tutto esenti*, non si trova mai nulla di simile: a un monaco di Cluny sarebbe parso innaturale sentirsi dire che la propria abbazia stava nella diocesi di Macon o a uno di Sassovivo che la sua era in diocesi di Foligno. Proseguiamo l'esame del testo:

“Sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus colitis de quibus aliquis hactenus non percepit sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat”⁶².

Questa è una tipica concessione “post-lateranense”. Dato che i Silvestrini non posseggono beni acquisiti prima del Concilio, gli unici redditi sui quali

⁶¹ Carte di Fonte Avellana, 4 (1238-1253), a cura di R. Bernacchia, Fonte Avellana 1989, nr 694, pp. 258-260.

⁶² *Le carte dell'archivio di San Silvestro di Montefano*, II, Congregazione, a cura di G. Avarucci e U. Paoli, Fabriano 1991, doc. nr. 1, p. 6.

sono esentati dal pagare la decima sono quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse agricole mai prima tassate da nessun altro. Si tratta, perciò, di una concessione poco più che formale, a meno che - come effettivamente avveniva nel mondo eremitico - non si considerino le terre di recente dissodamento i cui proventi non erano mai stati soggetti a nessuna forma di fiscalità. Insomma, par di capire che sulle terre eventualmente ottenute in donazione i Silvestrini dovessero comunque pagare la decima alle chiese che la percepivano prima che fossero a loro donate.

Segue nel privilegio innocenziano la facoltà di celebrare a porte chiuse, senza suonare le campane e sottovoce nei periodi di interdetto generale, fatto salvo il caso in cui siano gli stessi Silvestrini la causa di quel provvedimento. Per le funzioni sacramentali essi devono rivolgersi al diocesano, come gli Avellaniti (Sassovivo sceglie l'ordinario che vuole). Al vescovo di Camerino (oltre che agli stessi monaci) spetta anche il compito di assentire all'erezione di nuove cappelle o oratori all'interno della *parrocchia* dell'eremo.

Innocenzo IV, dopo aver vietato alle autorità ecclesiastiche l'imposizione di esazioni indebite (intimazione del tutto rituale), concede a Montefano il diritto di seppellire i fedeli (esclusi gli scomunicati, i colpiti da interdetto e gli usurai notori), sempre tenendo conto delle spettanze delle chiese parrocchiali di provenienza.

Insomma un regime di esenzione costituzionalmente debole, certamente più simile a quello di Fonte Avellana che a quello di S. Pietro di Perugia o di Sassovivo. La lunga vertenza col vescovo di Camerino che riempie e sostanzia larga parte del volume delle carte della Congregazione affonda le sue radici proprio in questo assetto istituzionale⁶³. Delle diverse possibili forme di esenzione Innocenzo IV aveva concesso ai Silvestrini quella che concedeva al vescovo il quasi totale controllo sulla nascente Congregazione.

Quella tra vescovi e monasteri nel Duecento era ad ogni modo una lotta tra sconfitti. I frati Minori, pur non ricevendo privilegi, ottenevano per accumulo di *litterae cum serico* tutti i diritti che i monaci stavano difendendo con accanimento dalla lenta erosione a cui i vescovi li avevano sottoposti. Lo stesso Innocenzo IV, mentre emanava il privilegio che apriva la strada alle controversie tra vescovi e monaci avellaniti per la divisione delle decime e dei diritti di sepoltura, concedeva ai Minori l'autonomia dall'autorità vescovile (1251) e l'esenzione dal pagamento della porzione canonica sui legati, sulle donazioni e sui testamenti. Questo per dire che ormai l'interesse della Sede Apostolica era concentrato da un lato sulle *religiones novae*, dall'altro sul-

⁶³ Si veda a tale riguardo G. Borri, *Rapporti della Congregazione Silvestrina con i vescovi diocesani nei secoli XIII-XIV*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione*, pp. 227-259.

l'ordinata maglia di diocesi e di circoscrizioni minori distesa su tutto il territorio della Cristianità. Ai monaci, che in questo nuovo quadro stentavano a trovare una collocazione, non restava che difendere quanto avevano già ottenuto nei secoli precedenti.

I Silvestrini, che alla galassia benedettina avevano voluto o, forse, dovuto avvicinarsi mentre essa viveva tutte queste difficoltà, diedero prova di grande vitalità, supplendo con una fervida e innovativa proposta religiosa ai limiti che il loro limitante statuto giuridico imponeva alla nuova congregazione.

Appendice

Qualche osservazione sul privilegio di Innocenzo IV del 1248 per S. Benedetto di Montefano

Nel testo del mio contributo mi sono comportato *come se* il privilegio del 1248 fosse certamente autentico, ma non mancano i motivi per dubitarne. Il primo e più grande motivo di inquietudine è costituito dalla tradizione del documento, che è conservato solo in una copia autentica imitativa eseguita a Cingoli nel 1251 dal notaio Benvenuto¹. Come motivare una copia così vicina nel tempo rispetto al presunto originale?

Data l'importanza del documento, ancora oggi considerato come il riconoscimento canonico della congregazione, riesce inoltre difficile accettare l'idea che l'originale sia andato perduto, anche in considerazione del fatto che "la Congregazione Silvestrina fin dalle origini mostra particolare attenzione nel conservare i documenti che ne illustrano la posizione giuridica, la vita interna, le relazioni con la società ecclesiastica e civile e ne assicurano i diritti di proprietà"².

Farebbe propendere verso l'ipotesi del falso anche il riferimento del privilegio alle "*omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus heremo vestre concessas*"³, dato che non si conserva nessun documento da cui trarre la conferma che i Silvestrini godessero di tali prerogative. Si aggiunga che anche per questi presunti *deperdita* vale quanto detto per il privilegio di Innocenzo IV a proposito della spiccata "coscienza archivistica" della Congregazione.

Ultima, ma non per importanza, è l'obiezione circa il possibile danno derivante ai Silvestrini dalla mancanza di un privilegio di conferma da parte del papato che fosse precedente al secondo concilio di Lione del 1274, il quale decretò la soppressione degli Ordini religiosi sorti dopo il Lateranense IV (1215) e che non fossero stati confermati

¹ Per il testo della formula di autentica *Le carte dell'archivio di San Silvestro di Montefano*, II cit., doc. nr. 1, pp. 3-4.

² G. Avarucci - U. Paoli, *Introduzione*, in *Le carte dell'archivio di San Silvestro di Montefano*, I, Montefano - S. Benedetto - Fabriano, a cura di G. Avarucci e U. Paoli, Fabriano 1990, p. XI.

³ *Le carte dell'archivio di San Silvestro di Montefano*, II cit., doc. nr. 1, p. 7.

dalla Sede Apostolica⁴.

Commentando il canone del 1274, Franco Dal Pino poneva l'accento sulle trasformazioni istituzionali interne alla Congregazione, che durante il generalato di Bartolo da Cingoli (1273-1298) prese le distanze dal modello mendicante per conformarsi il più possibile alla regola benedettina⁵. Tuttavia tale trasformazione sarebbe stata insufficiente per sfuggire alla mannaia del Lionese Secondo, se non si fosse trovato un documento che attestasse il precedente riconoscimento pontificio. Metamorfosi istituzionale e strategia documentaria sarebbero così le due facce della stessa medaglia.

Tutto questo castello di carte potrebbe cadere se disponessimo di almeno un documento rogato del notaio Benvenuto con il quale confrontare la scrittura della copia del privilegio in questione ed escludere che sia stato prodotto dopo il 1274, ma gli editori delle carte della Congregazione, Avarucci e Paoli, non hanno trovato altre attestazioni, il che - considerata la loro acribia - fa pensare che effettivamente non ve ne siano.

Gli argomenti addotti fino a questo momento vanno confrontati con quelli che, invece, depongono a favore dell'autenticità del privilegio.

Il confronto della copia imitativa con i privilegi originali di Innocenzo IV mostra una notevole conformità. A questo proposito è impressionante, per esempio, il parallelo con il già citato privilegio per Sassovivo del 1244. Il notaio Benvenuto - o chi per lui - aveva certamente sotto gli occhi un documento in tutto simile a quello conservato a Spoleto, sulla cui base confezionò una copia imitativa perfetta, tranne - come era naturale - che per la scrittura⁶. Se anche quello per i Silvestrini fosse un falso, si tratterebbe al limite, di un falso interpolato⁷.

Per quanto attiene alla precocità della copia, non mi sentirei di escludere che la chiesa (o forse già una piccola comunità eremitica sorta attorno ad essa) di S. Bonfiglio di Cingoli avesse bisogno di una copia del privilegio per dimostrare il proprio legame con Montefano, dato che una *ecclesiam Sancti Bonifilii* è nell'elenco delle *possessiones* confermate da Innocenzo IV alla nascente Congregazione⁸.

Alcune delle persone rivestite di autorità menzionate dal notaio Benvenuto nella formula di autentica (i giudici e il pievano di Cingoli, il presbitero Palmerio e, infine, il notaio Guglielmo di Ugolino) sono attestate in altre fonti documentarie coeve, cen-

⁴ “Cunctas affatim religiones et ordines mendicantes post dictum concilium adinventos, qui nullam confirmationem sedis apostolicae meruerunt, perpetuae prohibitioni subicimus et quatenus processerant, revocamus” (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed. cit., canone 23, p. 326).

⁵ F. Dal Pino, *Conclusioni*, in *Il monachesimo silvestrino nell'ambiente marchigiano del Duecento* cit. (v. nota 7), p. 461.

⁶ Mi riservo di condurre in altra sede un'analisi diplomatica e paleografica dei due privilegi.

⁷ Ciò non presuppone che il modello interpolato fosse necessariamente destinato ai Silvestrini.

⁸ *Le carte dell'archivio di San Silvestro di Montefano*, II cit., doc. nr. 1, p. 5.

site da Paoli e Avarucci⁹. Tali riscontri rendono tutta la vicenda molto “realistica” e allontanano lo spettro di una mera operazione a tavolino di un falsario.

Il riferimento ai diritti riconosciuti a Montefano dai predecessori di Innocenzo IV potrebbe essere una mera sopravvivenza formale, oppure è da ricondurre a documenti deperditi - magari *litterae cum serico* relative a specifiche prerogative, simili a quelle ottenute dai Mendicanti - dei quali non possiamo aprioristicamente negare la possibile esistenza.

Andrea di Giacomo nella *Vita Silvestri*, scritta tra il 1274 e il 1282, accenna in modo alquanto impreciso al privilegio di Innocenzo IV, laddove narra che il Guzzolini fu accusato davanti alla curia romana da alcuni *emuli*, in quanto aveva fondato un nuovo ordine. Tuttavia da quell'accusa il santo “*non penam sed gratiam divina providentia meruit reportare*”, ottenendo, appunto, dal pontefice il *privilegium confirmationis*¹⁰. Ciò può deporre a favore dell'autenticità del documento in questione, ma stupisce la datazione dell'episodio fornita dall'agiografo: “*anno Domini MCCLX vel circa*”. Evidentemente è una citazione a memoria, perché Andrea, quando scriveva - e si trovava a Montefano -, non disponeva del privilegio, da cui avrebbe potuto ricavare una data ben precisa. All'autore interessava soltanto che il privilegio fosse anteriore al 1274. Infatti tutta la sua opera tende a legittimare l'assetto istituzionale raggiunto dai Silvestrini, proprio per sfuggire alle conseguenze del canone del Lionese II a cui ho poc'anzi accennato.

Come leggere, allora, l'episodio in relazione col problema dell'autenticità del privilegio? E' forte la tentazione di utilizzarlo per affermare che esso fu confezionato dopo il 1274, magari per iniziativa dello stesso Andrea di Giacomo, il cui ruolo nella costruzione dell'identità silvestrina assume, col procedere degli studi, una centralità sempre maggiore. Nulla esclude, d'altra parte, che il privilegio fosse già andato perduto al momento della stesura della *Vita Silvestri*.

Occorre, però, spiegare perché la conservazione di un documento tanto importante sia stata trascurata. Una possibile ipotesi potrebbe essere formulata sulla base di quanto ho detto a proposito dei diversi regimi di esenzione nella prima parte di questo contributo. La mia impressione è che il privilegio sia diventato importante dopo il Lionese II (serviva addirittura a garantire la sopravvivenza della Congregazione), mentre prima di quella data sarebbe stato utilizzabile con poco profitto, proprio perché Innocenzo IV aveva concesso ai Silvestrini soltanto la protezione apostolica e un regime d'esenzione talmente debole da consegnarli di fatto al controllo del vescovo di Camerino. Paradossalmente l'esibizione del privilegio innocenziano avrebbe fornito all'ordinario diocesano uno strumento formidabile da usarsi nelle controversie infini-

⁹ *Le carte dell'archivio di San Silvestro di Montefano*, II cit., doc. nr. 1, p. 5.

¹⁰ Andreas Jacobi de Fabriano, *Vita sanctissimi Silvestri confessoris et mirifici heremite*, in *Agiografia silvestrina medievale*, a c. di R. Grégoire, Fabriano 1983, cap. 47, p. 142.

te contro la Congregazione, la quale aveva - di conseguenza - tutto l'interesse a non mostrare il documento e magari a farlo volontariamente “sparire”.

Tutto ciò depone anche a favore dell'autenticità del nostro privilegio. Insomma, che senso aveva per i Silvestrini confezionare un falso che li condannava alla perpetua soggezione al vescovo di Camerino, quando erano disponibili modelli di esenzione infinitamente più vantaggiosi?

L'obiezione è certamente pesante, ma se ammettiamo che il privilegio fu redatto dopo il 1274, allora essa va respinta, perché, in quel caso, in gioco non c'erano soltanto i rapporti coi vescovi ma la sopravvivenza stessa della congregazione e il problema dell'esenzione diventava del tutto trascurabile.

Come concludere questo continuo rincorrersi di ipotesi credibili e di altrettanto persuasivi argomenti che ne inficiano la validità? La matassa è davvero molto intricata, né giovano a sbrogliarla le mie osservazioni, che miravano, semmai, a individuare i nodi problematici e le possibili piste di indagine ancora aperte.